

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 648)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1959 (V. Stampato n. 1341)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

**e col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 LUGLIO 1959

**Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

*(Sopratasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono).*

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie semprechè si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, agli adempimenti o formalità che risultino omessi;

b) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

d) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dal-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta;

g) le pene pecuniarie non superiori a lire 10 milioni previste per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria.

## Art. 2.

Per le violazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e nell'articolo 13 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione nello stesso termine di 120 giorni con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopra citati.

## Art. 3.

*(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).*

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti;

3) che, nel caso di decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, verificatasi prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e di tasse scadute e non pagate. In tale caso la decadenza si considera come non avvenuta e gli atti di dilazione continuano ad avere vigore, rimanendo ferme le garanzie reali e personali prestate.

Il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per infrazioni relative a tasse ed imposte indirette sugli affari, qualora il pagamento di dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute.

## Art. 4.

*(Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane e di imposte di fabbricazione).*

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera d) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

## Art. 5.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a lire centomila.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui al precedente comma è subordinata al pagamento dei tributi stessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6.

*(Limite temporale per l'applicazione del condono).*

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1958.